



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Liguria

**Oggetto: Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. coordinato con il D.Lgs. 56/2017, per l'affidamento della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e della relativa attività legata al Building Information Modeling (BIM) nonché per l'incarico opzionale, ai sensi dell'art. 111 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, della Direzione Lavori, del Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione riguardante i lavori finalizzati alla realizzazione della nuova Sede provinciale degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate presso il Compendio Statale denominato "Ex caserma Mar.Di.Chi." sito in La Spezia (SP) via XV Giugno 1918, allibrato alla Scheda Patrimoniale SPD0067  
CIG: 93658743BA - CUP: E44H22000580006**

## FAQ

### **QUESITO N. 1:**

**In riferimento al punto 9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE del disciplinare di gara è possibile presentare per l'espletamento di servizi di architettura e ingegneria servizi concorsuali premiati e certificati dalla Stazione Appaltante (nel caso specifico dall'Agenzia del Demanio) come definito dalle Linee Guida ANAC n. 1?**

### **RISPOSTA**

L'art. 46, comma 1, lett. a) del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, individua tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria "i prestatori di servizi di ingegneria e architettura che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse".

Nel definire i servizi da poter utilizzare ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto, le Linee Guida Anac n. 1 (aggiornate da ultimo con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019) annoverano, oltre agli studi di fattibilità economico finanziaria espletati, anche i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione.

Nelle stesse linee guida l'Anac aggiunge che per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo.

Ciò posto, nel rispetto del principio di massima partecipazione alle procedura di gara, potranno essere utilizzati quali requisiti tecnico-professionali qualificanti, equiparati ai servizi sopra descritti, esclusivamente i progetti o i piani risultati vincitori ad esito di un concorso di progettazione ex art. 152, comma 4, primo capoverso del d. lgs. 50/2016, per cui era richiesto un livello di approfondimento almeno pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il livello di approfondimento richiesto sarà desumibile dal bando del concorso e l'effettivo raggiungimento dello stesso, dovrà esser provato dal provvedimento di aggiudicazione.

Non sarà utilizzabile una proposta ideativa premiata all'esito di un concorso di idee ex art. 156, comma 3 del d. lgs. 50/2016 in quanto, per definizione, nel bando "non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiori a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica".

#### **QUESITO N. 2:**

**Con la presente si chiede, qualora venga inserito in raggruppamento un libero professionista esperto LEED, ai soli fini del rilascio della relativa certificazione, se il medesimo debba apportare anche una quota di requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 9.3, lett. c), del Disciplinare di Gara o sia sufficiente che il requisito sia soddisfatto dal capogruppo e/o dagli altri operatori del raggruppamento.**

#### **RISPOSTA**

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 9.3, lett. C) del Disciplinare di gara, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Non è previsto nel Disciplinare l'obbligo del contributo da parte di tutte le mandanti.

#### **QUESITO N. 3**

**Con riferimento ai requisiti tecnici, nel Disciplinare di gara, non compare la limitazione temporale agli ultimi 10 anni. Si chiede se tale aspetto sia implicito nei documenti di gara.**

#### **RISPOSTA**

Con riferimento ai requisiti tecnici di cui al paragrafo 9.3 del Disciplinare, si conferma che nei documenti di gara non è presente, nemmeno implicitamente, alcuna limitazione temporale all'ultimo decennio antecedente la pubblicazione del bando.